

# REGIONE DELLA PUGLIA

70

orig

PROPOSTA DI LEGGE RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO  
DEI CONSIGLIERI REGIONALI, DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO  
DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA  
REGIONALE E DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PERMANEN-  
TI DEL CONSIGLIO REGIONALE.

Disegno di legge relativo al trattamento economico dei Consiglieri regionali, dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale e dei Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio Regionale.

=====

Il presente disegno di legge intende dare attuazione agli articoli 31 e 52 dello Statuto Regionale che prevedono, come é noto, una indennità per i Consiglieri Regionali e, altresì, una indennità di carica per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta Regionale.

Il disegno di legge intende, quindi, disciplinare in modo unitario e completo la materia del trattamento economico dei Consiglieri Regionali al fine di ottenere, nell'imminenza della piena funzionalità degli organi e dell'attività regionali, la massima chiarezza contabile anche per offrire ai cittadini la nozione esatta di quanto ai propri rappresentanti viene corrisposto per un responsabile e dignitoso assolvimento delle funzioni inerenti al loro mandato.

Dopo approfondito esame dei vari possibili criteri di determinazione della indennità mensile per i Consiglieri e della indennità di carica per i componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta Regionale, dato che lo Statuto non contiene alcun criterio direttivo in proposito e mancano, altresì, precedenti di altre Regioni, si é ritenuto di adottare il criterio del riferimento allo stipendio mensile corrisposto ai Consiglieri di Corte di Appello ed equiparati, per quanto riguarda l'indennità da corrispondere ai Consiglieri Regionali, ed un criterio di determinazione autonoma per quanto riguarda l'indennità di carica dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta Regionale.

Non sembra che i criteri adottati possano formare oggetto di seri rilievi critici, di legittimità o di merito.

Per quanto riguarda, infatti, il criterio seguito per l'indennità dei Consiglieri, è noto che il riferimento allo stipendio mensile dei Magistrati è stato adottato anche per la determinazione della indennità mensile dei membri del Parlamento Nazionale, per una categoria, cioè, le cui funzioni sono le medesime - al di là della estensione territoriale - dei Consiglieri Regionali.

Circa il parametro di riferimento - quello attribuito al Consigliere di Corte d'Appello o equivarato - si rileva che l'ammontare dell'assegno mensile corrispondente si appalesa, tenuto conto dell'indice del costo della vita nella Regione, il più proporzionato - e non certo per eccesso - a sopperire alle necessità ed esigenze dei consiglieri regionali. Questi, infatti, a causa della partecipazione ai lavori della Assemblea e delle Commissioni permanenti, che assorbe già adesso ed ancor più si prevede che assorbirà in futuro il loro tempo lavorativo, sono costretti ad abbandonare totalmente o in massima parte il loro lavoro professionale, onde appare, oltre che conforme a giustizia, opportuno per un sereno ed onesto espletamento del loro mandato assicurar loro un trattamento sufficiente e dignitoso.

Per le stesse considerazioni si è previsto, all'art. 2, un gettone di presenza per ogni giorno di seduta (e, quindi, un unico gettone anche se in uno stesso giorno si dovessero tenere due sedute).

Per la determinazione della indennità di carica, intesa a sopperire alle intuitive esigenze di rappresentanza dei Consiglieri investiti di un ufficio particolarmente rappresentativo della Regione, oltre che a compensare le maggiori spese, per ragioni del

loro ufficio, i Consiglieri investiti di quelle funzioni devono sostenere, si sono tenute presenti le indicazioni date dalla Commissione nominata ad hoc dalla conferenza nazionale degli Uffici di Presidenza delle Regioni a statuto ordinario.

Al numero 3 dell'art. 3 del disegno di legge si é prevista la indennità di carica anche per i Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio, in quanto anche in favore degli stessi valgono, sia pure in misura ridotta le ragioni giustificative della stessa indennità per i componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta Regionale.

Al fine di assicurare il costante potere di acquisto delle indennità di cui agli artt. 1 e 3, l'art. 4 prevede un meccanismo di adeguamento automatico delle stesse al variare del costo della vita che ripete, sostanzialmente, i criteri adottati dalla legge 27 Maggio 1959 n. 324 per il personale statale. Tale meccanismo permetterà, da un lato di conferire certezza agli emolumenti e di prevedere esattamente, anno per anno, l'onere di spesa occorrente; dall'altro di regolare una volta per tutte la materia, senza che il Consiglio sia chiamato a discutere e deliberare annualmente. La soluzione risponde quindi a criteri di giustizia retributiva e contabile che non pare possono sollevare rilievi critici di sorta.

L'art. 5, infine, ripete testualmente il comma quarto dell'art. 1 della citata legge n. 324, che si é riportato nel presente disegno di legge perché si ritiene che risponda a criteri di giustizia, non potendosi le indennità integrative speciali per loro natura considerare "reddito" ai fini finanziari.

L'art. 6 del disegno di legge precisa che il modo in cui si provvederà alla copertura della spesa occorrente, e cioè con il fondo anticipato dallo Stato a norma dell'art. 16 della legge statale 16-5-1970 n. 281 fino al 31 Dicembre 1971, e con gli

ordinari stanziamenti appositamente previsti dal bilancio regionale per gli anni successivi, quando la Regione potrà disporre di entrate proprie. Tale sistema è perfettamente legittimo, tanto che tutte le Regioni a statuto speciale hanno ritenuto corretta tale soluzione: la legge regionale 31 Maggio 1965 n. 6 della Regione Friuli-Venezia Giulia, ad esempio, stabilisce nell'art. 4 che "gli oneri finanziari, derivanti dall'applicazione della presente legge, saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, dello Statuto regionale, e, successivamente, verranno imputati negli appositi stanziamenti del bilancio regionale."

### Articolo 1

Ai Consiglieri Regionali é corrisposta una indennità mensile pari allo stipendio mensile corrisposto ai Consiglieri di Corte d'Appello ed equiparati secondo la tabella allegata al D.P.R. 28 Dicembre 1970 n. 1080.

### Articolo 2

Ai Consiglieri Regionali é corrisposto, altresì, un gettone di presenza nella misura di £. 10.000 per ogni giorno di seduta del Consiglio o delle Commissioni permanenti a cui partecipano.

### Articolo 3

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale ed ai Presidenti delle Commissioni Permanenti del Consiglio Regionale é corrisposta, altresì, una indennità di carica nella misura seguente:

- 1) Presidenti del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale:  
£. 300.000;
- 2) Vice-Presidenti del Consiglio ed Assessori: £. 200.000;
- 3) Presidenti delle Commissioni Permanenti e Segretari dello  
Ufficio di Presidenza del Consiglio: £. 100.000.

### Articolo 4

A decorrere dal 1° Gennaio 1972, é attribuita ai Consiglieri Regionali una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno finanziario applicando, sulla base della indennità mensile ad essi corrisposta, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del Dicembre 1971,

che si considera uguale a 100.

Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni inferiori.

Ai fini del comma precedente, si intende per indice del costo della vita, relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che, per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto Centrale di Statistica per i settori della Industria e del Commercio.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai componenti della Giunta Regionale ed ai Presidenti delle Commissioni Permanenti del Consiglio Regionali é attribuita, altresì, una indennità integrativa speciale sulla base della indennità di carica ad essi spettante, determinata con le modalità previste per la determinazione della indennità di cui al primo comma.

Per ciascuno degli esercizi finanziari, l'importo delle indennità integrative speciali di cui al presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

#### Articolo 5

Le indennità integrative speciali di cui all'articolo precedente sono esenti dalle ritenute erariali e non concorrono a formare il reddito complessivo, ai fini dell'imposta complementare.

#### Articolo 6

All'onere di £.                                derivante dalla presente legge dal 13 Luglio 1970, data di insediamento del Consiglio Regionale, al 30 Giugno 1971, data di entrata in vigore dello Statuto Regionale, ed all'onere di £.                                derivante dal 1° Luglio

1971 al 31 Dicembre 1971, si provvederà con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell'organizzazione regionale.

All'onere annuo derivante dalla presente legge per gli anni successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti previsti dal bilancio regionale.

#### Articolo 7

La presente legge ha effetto dal 13 Luglio 1970.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari il